

Delib.G.P. 26 luglio 2010, n. 1262 ⁽¹⁾.

Gestione del servizio di trasporto ed accompagnamento dei bambini / alunni/e disabili.

(1) Pubblicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 10 agosto 2010, n. 32.

La *legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20* nel testo vigente, prevede all'articolo 14 e 16, lettera b, che la Giunta Provinciale debba provvedere per il servizio di trasporto ed accompagnamento di persone con disabilità dalla loro abitazione alla scuola/istituzione.

Con propria *Delib.G.P. 6 ottobre 2008, n. 3555, art. 4, comma 6*, la Giunta Provinciale ha fissato i criteri per il servizio di trasporto ed accompagnamento per bambini/e alunni/e con disabilità.

Entro il 21 aprile di ogni anno, e se necessario anche dopo questo termine, le direzioni degli asili e delle scuole presentano all'ufficio assistenza scolastica le domande per il trasporto e l'accompagnamento di bambini/e alunni/e con disabilità, le quali vengono approvate con deliberazione della Giunta Provinciale.

Il contratto con la cooperativa temporanea d'impresе delle associazioni ONLUS "Arbeitsgemeinschaft für Behinderte Meran" e "Lebenshilfe Bozen" scade il 31/08/2010. Perciò risulta necessario indire un bando per la gestione di entrambi i servizi.

Considerato che l'importo di spesa stimato è superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti pubblici, la stipula di contratto avviene rispettando le direttive comunitarie nel testo vigente del *decreto legislativo n. 163/2006*.

La stipulazione del contratto avviene rispettando l'*articolo 6 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17*, nel testo vigente, che regola i contratti e prevede in particolare che la stipulazione dei contratti con un importo superiore alla soglia comunitaria debba essere autorizzata, nelle parti essenziali, dalla Giunta Provinciale.

Per garantire una certa continuità del servizio di trasporto ed accompagnamento per bambini/e alunni/e con disabilità, è ritenuto opportuno che la durata del contratto sia di quattro anni e che lo stesso possa essere disdetto da parte della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige per determinate motivazioni.

In base ad un confronto e di un'analisi degli ultimi anni è stimato che durante il periodo contrattuale saranno da trasportare mediamente 130 bambini/e alunni/e con disabilità e da accompagnare 105 bambini/e alunni/e con disabilità per anno scolastico. Si ritiene opportuno fissare un importo forfetario di euro 30,00 (trenta/00) (IVA inclusa) fino al 30° chilometro percorso al giorno e a partire dal 31° chilometro percorso un importo chilometrico di euro 1,00 (uno/00) al chilometro per il servizio di trasporto.

Si ritiene opportuno fissare un importo forfetario di euro 20,00 (trenta/00) (IVA inclusa) fino al 30° chilometro percorso al giorno e a partire dal 31° chilometro percorso un importo chilometrico di euro 0,70 (uno/00) al chilometro per il servizio di accompagnamento.

In base all'esperienza verranno impegnati per anno scolastico euro 1.600.000,00 per il servizio di trasporto e euro 600.000,00 per il servizio di trasporto per l'intero periodo contrattuale.

In base ad un'analisi degli anni passati per il servizio di trasporto sono richiesti almeno 45 veicoli a misura di disabile forniti di ponte sollevatore.

Per il servizio di accompagnamento devono essere previsti almeno 60 persone che svolgeranno servizio di accompagnamento.

In base al fatto, che alcuni/e bambini/e alunni/e per motivi immunitari e di salute non possono entrare in stretto contatto con altre persone, potrebbero essere necessarie corse singole.

Dove richiesto, vengono approvati anche trasporti a luoghi di terapia, svolte durante l'orario scolastico. Ciò vale a dire che gli automezzi/autisti/persone d'accompagnamento devono essere disponibili durante la giornata scolastica.

Si ritiene opportuno assegnare l'incarico applicando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e di procedere con il criterio del maggior ribasso percentuale sui prezzi forfetari e a chilometro posti a base di gara.

Le condizioni di contratto d'appalto verranno stabiliti dalla ripartizione diritto allo studio.

La nomina della commissione di gara ed eventualmente quella tecnica e l'assegnazione del servizio, saranno effettuati in base all'*articolo 6 della L.P. n. 17/1993* e successive modifiche ed integrazioni ed in base al *D.P.G.P. n. 25/1995*.

Per la stipulazione del contratto dovranno essere impegnati gli importi indicati:

per l'anno 2010 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione del bilancio 2010 euro 600.000,00 (seicentomila/00)

per l'anno 2011 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione del bilancio 2011 euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00)

per l'anno 2012 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione del bilancio 2012 euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00)

per l'anno 2013 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione del bilancio 2013 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00)

per l'anno 2014 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione del bilancio 2014 euro 1.600.000,00 (unmillioneseicentomila/00).

Ciò premesso

La Giunta Provinciale

Delibera

a voti unanimi, legalmente espressi:

1) di assegnare il servizio per la gestione del servizio di trasporto ad accompagnamento a partire dal 1° gennaio 2011 o dalla definitiva assegnazione dei servizi tramite la gara europea fino al 31 agosto 2014 ⁽²⁾.

2) di autorizzare la gara tenendo conto dei seguenti elementi base:

a) la durata del contratto è fissata in quattro anni con la possibilità di disdetta da parte della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige per determinate motivazioni;

b) la retribuzione per il servizio di trasporto consiste in parte da una tariffa forfetaria di euro 36,00 (trentasei/00) (più IVA) fino al 30° chilometro percorso al giorno e da una tariffa chilometrica forfetaria di euro 1,10 (uno/10) (più IVA) a partire dal 31° chilometro percorso al giorno;

la retribuzione per il servizio di accompagnamento consiste in parte da una tariffa forfetaria di euro 23,00 (ventitre/00) (più IVA) fino al 30° chilometro percorso al giorno e in parte da una tariffa chilometrica forfetaria di euro 0,75 (zero/75) (più IVA) a partire dal 31° chilometro percorso al giorno ⁽³⁾;

c) gli automezzi/autisti/persone d'accompagnamento devono essere disponibili durante la giornata scolastica poiché se necessario, sono da svolgersi trasporti a luoghi di terapia, durante l'orario scolastico;

d) di assegnare l'incarico applicando il criterio dell'offerta economicamente più bassa e di procedere con il criterio del maggior ribasso percentuale sui prezzi forfetari e a chilometro posti a base di gara;

e) di incaricare la ripartizione diritto allo studio ad elaborare le condizioni di contratto d'appalto;

f) di nominare la commissione di gara ed eventualmente quella tecnica e di effettuare l'assegnazione del servizio, in base all'*articolo 6 della L.P. n. 17/1993* e successive modifiche ed integrazioni ed in base al *D.P.G.P. n. 25/1995*.

3) Di impegnare per l'anno 2010 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2010 euro 600.000,00 (seicentomila/00).

Di impegnare per l'anno 2011 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2011 euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00).

Di impegnare per l'anno 2012 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2012 euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00).

Di impegnare per l'anno 2013 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2013 euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00).

Di impegnare per l'anno 2014 sul capitolo 04135.40 del piano di gestione de bilancio 2014 euro 1.600.000,00 (unmillioneseicentomila/00).

4) La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

(2) Punto così sostituito dalla *Delib.G.P. 6 settembre 2010, n. 1413*.

(3) Lettera così modificata dalla *Delib.G.P. 17 agosto 2010, n. 1333*.
